
REGOLAMENTO DI GESTIONE SEMPLIFICATO **DEL FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO** **APERTO (OICVM ITALIANO)**

ARCA MULTI-STRATEGY PRUDENTE 2026 V

Il presente regolamento è stato approvato dall'organo amministrativo della SGR che, dopo averne verificato la conformità rispetto alle disposizioni vigenti, ha accertato la sussistenza delle ipotesi di cui all'art. 37, comma 5 del D.Lgs. n. 58/98 (Testo unico della finanza), relative all'approvazione in via generale dei regolamenti dei fondi comuni. Pertanto, il presente regolamento non è stato sottoposto all'approvazione specifica della Banca d'Italia in quanto rientra nei casi in cui l'approvazione si intende rilasciata in via generale.

A) SCHEDA IDENTIFICATIVA

Il presente Regolamento si compone di tre parti: A) Scheda Identificativa; B) Caratteristiche del Prodotto; C) Modalità di funzionamento.

<p>Denominazione, tipologia e durata del Fondo</p>	<p>OICVM (di seguito "Fondo") denominato:</p> <p>ARCA MULTI-STRATEGY PRUDENTE 2026 V</p> <p>Il Fondo ha durata sino al 31 dicembre 2100, salvo proroga.</p> <p>Per il Fondo sono previste tre classi di quote, denominate classe "P", classe "R" e classe "F". Le classi presentano le caratteristiche indicate nella parte B) del presente regolamento di gestione. Ove non diversamente precisato, ogni riferimento alle quote del Fondo contenuto nel presente Regolamento deve intendersi quale riferimento alle quote di ciascuna classe.</p>
<p>Società di Gestione del Risparmio</p>	<p>"ARCA Fondi SGR S.p.A." (di seguito la "Società di Gestione" o "SGR"), con sede legale in Milano, via Disciplini, 3 iscritta al n. 47 dell'Albo delle Società di Gestione del Risparmio tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 35 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (indirizzo Internet: www.arcaonline.it) appartenente al Gruppo Bancario BPER Banca.</p>
<p>Depositario</p>	<p>Il Depositario del Fondo è DEPObank - Banca Depositaria Italiana S.p.A. con sede in Milano, via Anna Maria Mozzoni, 1.1 – 20152, Milano, iscritto al n. 5000.5 dell'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia che esercita le funzioni di emissione e consegna dei certificati e di rimborso delle quote di partecipazione presso la stessa sede (di seguito denominato "Depositario") (indirizzo Internet: www.depobank.it).</p> <p>I prospetti contabili del Fondo sono messi a disposizione del pubblico presso la sede legale del Depositario.</p>
<p>Periodicità di calcolo del valore della quota e fonti di riferimento per la pubblicazione del suo valore nonché delle eventuali modifiche regolamentari</p>	<p>Il valore unitario della quota, definito in millesimi di euro, è pari al valore complessivo netto del Fondo riferito al giorno di valutazione del patrimonio, diviso per il numero delle quote in circolazione alla medesima data. Il valore unitario della quota è determinato con cadenza giornaliera, tranne che nei giorni di chiusura della Borsa Valori Italiana e di festività nazionali italiane.</p> <p>Il valore unitario della quota del Fondo è pubblicato giornalmente, a cura della Società di Gestione, sul sito Internet www.arcaonline.it. Sulla medesima fonte è pubblicato, mediante avviso, il contenuto di ogni eventuale modifica regolamentare.</p>

B) CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Il presente Regolamento si compone di tre parti: A) Scheda Identificativa; B) Caratteristiche del Prodotto; C) Modalità di funzionamento.

1. OGGETTO, POLITICA DI INVESTIMENTO E ALTRE CARATTERISTICHE

Oggetto. È un Fondo flessibile privo di parametro di riferimento (benchmark), con un orizzonte temporale leggermente superiore a 5 anni. Il Fondo investe nei seguenti strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati ovvero OTC: obbligazioni, azioni, asset-backed securities (ABS), strumenti monetari, parti di OICR la cui politica di investimento è compatibile con quella del Fondo, strumenti derivati e depositi bancari.

Politica di investimento. La Società di Gestione attua una politica di investimento volta a perseguire una diversificazione del rischio di portafoglio utilizzando strumenti finanziari di natura obbligazionaria e azionaria nonché strumenti del mercato monetario. Il Fondo investe in obbligazioni governative, in obbligazioni corporate, ivi comprese obbligazioni ibride ed obbligazioni subordinate, sia “di adeguata qualità creditizia” (c.d. investment grade) sia di qualità inferiore, sulla base del sistema interno di valutazione del merito di credito adottato dalla SGR. Tale sistema può prendere in considerazione, tra gli altri elementi di carattere qualitativo e quantitativo, i giudizi espressi da una o più delle principali agenzie di *rating* del credito stabilite nell’Unione Europea e registrate in conformità alla regolamentazione europea in materia di agenzie di *rating* del credito, senza tuttavia fare meccanicamente affidamento su di essi. Le posizioni di portafoglio non rilevanti possono essere classificate di “adeguata qualità creditizia” se hanno ricevuto l’assegnazione di un *rating* pari ad *investment grade* da parte di almeno una delle citate agenzie di *rating*.

In via residuale è prevista la possibilità di investire in asset-backed securities (ABS).

La durata media finanziaria del Fondo non può superare 10 anni.

L’esposizione azionaria può giungere sino al 50% del patrimonio del Fondo.

Il Fondo può investire inoltre in depositi bancari, in parti di OICR anche collegati la cui politica di investimento è compatibile con quella del Fondo, nei limiti stabiliti dall’Organo di Vigilanza.

Il Fondo investe in strumenti finanziari derivati, anche OTC, nei limiti stabiliti dall’Organo di Vigilanza. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati per finalità di copertura dei rischi e per finalità diverse da quelle di copertura, così come definite al paragrafo “Altre caratteristiche del fondo”.

Le aree geografiche di investimento sono principalmente Europa, America e Pacifico e in via residuale Paesi Emergenti.

Gli strumenti finanziari saranno denominati principalmente in Euro e Dollari.

Il Fondo è esposto al rischio di cambio in misura contenuta.

Durante il periodo di collocamento il patrimonio del Fondo sarà investito, principalmente, in strumenti finanziari relativi alla parte breve della curva dei rendimenti, in depositi bancari e altri strumenti di liquidità.

Stile di gestione e tecniche di investimento Lo stile di gestione è volto alla costruzione di un portafoglio in grado di generare un rendimento positivo sull’orizzonte temporale di riferimento. In particolare, si prevede l’utilizzo combinato di diverse strategie di investimento. Una componente del portafoglio verrà costruita con strumenti finanziari obbligazionari con vita residua massima pari a 7 anni; questa componente tendenzialmente ricoprirà una porzione compresa tra il 20% e il 40% dell’attivo patrimoniale, mentre, per la restante parte, verranno adottate, coerentemente agli obiettivi del Fondo, due strategie di allocazione dinamica. La prima strategia ha l’obiettivo di garantire un’elevata diversificazione tra investimenti di natura azionaria e obbligazionaria appartenenti a diverse aree geografiche e valutarie. La seconda strategia adotta un modello quantitativo che, bilanciando rischi e

rendimenti attesi sulla base di indicatori macroeconomici e finanziari, suggerisce mensilmente l'esposizione al rischio azionario da detenere nelle diverse aree geografiche.

In particolari condizioni di mercato, la SGR potrà adottare ulteriori strategie di investimento (ad esempio, strategie di copertura, strategie di arbitraggio, etc.), coerenti con la politica di investimento del Fondo, volte a migliorare il profilo di rischio/rendimento.

Si procede inoltre ad un attento monitoraggio volto a verificare, in relazione ai limiti di regolamento:

- il mantenimento dell'allocazione del portafoglio tra le diverse strategie di investimento;
- la coerenza della scadenza dei singoli strumenti della componente di portafoglio costituita da strumenti finanziari obbligazionari con vita residua massima pari a 7 anni;
- il mantenimento dell'esposizione alla componente azionaria complessiva del portafoglio e il livello di durata media finanziaria;
- il mantenimento di profili di liquidità degli investimenti coerenti con l'impegno di distribuzione dei proventi;
- gli eventuali rischi di insolvenza degli emittenti presenti in portafoglio;
- l'esposizione valutaria coerente con la politica d'investimento del Fondo;
- il livello di rischio complessivo del portafoglio.

1.2 ALTRE CARATTERISTICHE DEL FONDO

- 1) La partecipazione a un Fondo comune di investimento comporta dei rischi connessi con la natura degli strumenti finanziari detenuti il cui valore, soggetto a variazioni più o meno accentuate a seconda della natura degli strumenti finanziari medesimi, determina la variabilità del valore della quota.
- 2) Ai sensi del presente Regolamento per "mercati regolamentati" si intendono, oltre a quelli iscritti nell'elenco previsto dall'art. 64 quater comma 2, del D.Lgs. 58/98, quelli indicati nella lista approvata dal Consiglio Direttivo di Assogestioni e pubblicata nel sito internet dell'Associazione stessa dei Paesi verso i quali è orientata la politica di investimento del Fondo e indicati nel presente regolamento.
- 3) Nella gestione del Fondo, la SGR ha facoltà di utilizzare strumenti finanziari derivati, nei limiti ed alle condizioni stabilite dall'Organo di vigilanza, con finalità:
 - di copertura dei rischi connessi con le posizioni assunte nel portafoglio del Fondo;
 - diverse da quelle di copertura tra cui: arbitraggio (per sfruttare i disallineamenti dei prezzi tra gli strumenti derivati ed il loro sottostante), riduzione dei costi di intermediazione, riduzione dei tempi di esecuzione, investimento per assumere posizioni lunghe nette o corte nette al fine di cogliere specifiche opportunità di mercato.

L'esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati, in relazione alle finalità sopra indicate, non può essere superiore al valore complessivo netto del Fondo. Tale esposizione è calcolata secondo il metodo degli impegni, secondo quanto stabilito nella disciplina di vigilanza.

In ogni caso l'investimento in strumenti finanziari derivati non può alterare il profilo di rischio-rendimento definito dalla politica di investimento del Fondo.

- 4) La SGR si riserva la facoltà di investire parte del patrimonio del Fondo in parti di altri OICR promossi o gestiti dalla SGR (di seguito "OICR collegati") specializzati in un determinato settore economico o geografico e sempreché i programmi di investimento degli OICR da acquisire siano compatibili con quelli del Fondo acquirente.
- 5) Tutti gli investimenti dei Fondi sono effettuati nel rispetto dei limiti e dei divieti posti dalle leggi e dalle disposizioni di Vigilanza in materia di OICR, tempo per tempo vigenti. Compatibilmente con la politica di investimento del Fondo, la SGR può investire oltre il 35% del patrimonio del Fondo in strumenti finanziari di uno stesso emittente quando

questi sono emessi da uno Stato aderente all'OCSE o da organismi internazionali di carattere pubblico di cui fanno parte uno o più Stati membri dell'Unione Europea, a condizione che il Fondo detenga almeno sei emissioni differenti e che il valore di ciascuna emissione non superi il 30% delle attività del Fondo.

- 6) La SGR ha la facoltà di detenere una parte del patrimonio del Fondo in disponibilità liquide, anche per esigenze di tesoreria e, più in generale, la facoltà, da esercitare nell'interesse dei partecipanti e in relazione all'andamento dei mercati finanziari o a specifiche situazioni congiunturali, di detenere una parte del patrimonio del Fondo in strumenti finanziari di tipo diverso da quelli ordinariamente previsti e illustrati ai sensi delle disposizioni specifiche.
- 7) Le poste denominate in valute estere diverse dall'euro sono convertite in quest'ultima valuta sulla base dei tassi di cambio correnti alla data di riferimento della valutazione, rilevati giornalmente dalla WM Company sulla base delle ultime quotazioni disponibili su Reuters alle 4 p.m. (ora di Londra) oppure ai tassi di cambio di riferimento rilevati giornalmente dalla BCE ed anche pubblicati sul quotidiano "Il Sole 24 Ore".

1.3 CARATTERISTICHE DELLE CLASSI DI QUOTE

Per il Fondo sono previste tre classi di quote, denominate classe "P", classe "R" e classe "F" che si differenziano per il regime commissionale applicato. Si specifica, inoltre, che la classe "F" è destinata esclusivamente ai clienti che effettuano la sottoscrizione in assenza, nel periodo di offerta, di disinvestimenti da altri fondi comuni ARCA detenuti e sottoscritti per il tramite dello stesso soggetto collocatore.

In caso di sottoscrizione della classe "F" da parte di soggetti per i quali, al termine del periodo di collocamento, sono state rilevate operazioni di disinvestimento da altri fondi comuni ARCA detenuti, la sottoscrizione sarà indirizzata sulla classe "P".

Limiti alle operazioni in conflitto di interessi

È previsto l'investimento in parti di OICR promossi o gestiti dalla stessa SGR.

Le eventuali retrocessioni commissionali definite da rapporti d'affari con gli OICR non collegati oggetto di investimento saranno direttamente accreditate al Fondo.

Il Fondo può negoziare strumenti finanziari con altri fondi gestiti dalla stessa SGR alle condizioni stabilite dall'Organo di Vigilanza.

2. PROVENTI, RISULTATI DELLA GESTIONE E MODALITÀ DI RIPARTIZIONE

Il Fondo è del tipo "a distribuzione dei proventi". I proventi sono distribuiti ai partecipanti secondo le seguenti modalità.

- 2.1 La SGR riconosce ai partecipanti, in tutto o in parte, i proventi da distribuire, in proporzione al numero di quote possedute da ciascun partecipante ai sensi del paragrafo 2.2 semestralmente (periodi di riferimento: 1° gennaio - 30 giugno e 1° luglio - 31 dicembre).

Si precisa che la prima cedola sarà calcolata con riferimento all'ultimo valore quota del mese di dicembre 2021 e l'ultima cedola sarà calcolata con riferimento all'ultimo valore quota del mese di dicembre 2025.

La SGR procede alla distribuzione di un ammontare predeterminato pari allo 0,5% del valore della quota nel periodo iniziale di offerta al pubblico (5 euro) ad eccezione dell'ultima cedola che sarà determinata quale differenza, se positiva, tra l'ultimo valore della quota del mese di dicembre 2025 ed il valore quota nel periodo iniziale di offerta al pubblico (5 euro); si specifica che la distribuzione dell'ultima cedola sarà, per tutte le classi, pari al valore di quella della classe "P". Nel caso in cui la predetta

differenza presenti un valore negativo o nullo, non sarà distribuita l'ultima cedola delle predette classi.

La distribuzione dei proventi può essere superiore al risultato netto conseguito dal Fondo nel periodo di riferimento; in tal caso, la parte dell'importo distribuito superiore al risultato conseguito dal Fondo nel periodo di riferimento o nei periodi precedenti allo stesso e non distribuito, rappresenta una restituzione di capitale anche ai fini fiscali.

Costituisce, inoltre, una restituzione di capitale la parte dell'importo corrisposto fino a compensazione di eventuali risultati negativi realizzati dal Fondo in periodi precedenti.

La distribuzione di capitale non è assoggettata a ritenuta.

Il Consiglio di Amministrazione della SGR ha in ogni caso la facoltà di non procedere ad alcuna distribuzione, ovvero di ridurre l'ammontare come sopra definito, tenuto conto dell'andamento del valore delle quote del Fondo e della situazione di mercato.

2.2 Si considerano aventi diritto alla distribuzione dei proventi di cui al punto 2.1, i partecipanti esistenti il giorno precedente a quello della quotazione ex-cedola.

2.3 L'ammontare dei proventi conseguiti a tutto il 30 giugno e al 31 dicembre per la distribuzione semestrale, spettante ad ogni quota, nonché la data di inizio della distribuzione, è indicato nella relazione di accompagnamento della relazione di gestione redatta entro 60 giorni dalla fine di ogni anno o di ogni semestre dall'Organo amministrativo della SGR e pubblicati sulle fonti indicate nella "Scheda Identificativa". In ogni caso la data stabilita non può essere posteriore al trentesimo giorno successivo alla data di approvazione della relazione di gestione o della relazione semestrale.

2.4 La distribuzione dei proventi avviene a mezzo del Depositario della SGR medesima in proporzione al numero di quote possedute da ciascun partecipante. Qualora il certificato non sia in deposito amministrato presso il Depositario, la relativa richiesta dovrà essere corredata della cedola in pagamento. Il mezzo di pagamento e le modalità di corresponsione dei proventi sono indicati dal partecipante in sede di versamento iniziale con esclusione dell'accredito a favore della SGR. Qualora i partecipanti richiedano la corresponsione dei ricavi secondo modalità diverse dall'accredito in conto corrente ciò avverrà a rischio e spese del sottoscrittore.

Tali istruzioni di pagamento saranno ritenute valide anche con riferimento alle quote successivamente sottoscritte.

Su richiesta del partecipante che abbia disposto l'immissione delle quote nel certificato cumulativo rappresentativo di una pluralità di quote appartenenti a più partecipanti, i proventi destinati alla distribuzione possono essere totalmente o parzialmente reinvestiti nel Fondo in esenzione di spese, al netto di eventuali oneri fiscali. In tali casi, il reinvestimento avverrà sulla base del primo valore quota ex-cedola e il numero delle quote da assegnare al partecipante viene determinato sulla base del valore unitario della quota relativo al primo giorno di distribuzione dei proventi.

La SGR procede al reinvestimento automatico dei proventi nel caso in cui risulti impossibile procedere alla distribuzione secondo le disposizioni a suo tempo impartite dal sottoscrittore, ovvero qualora queste ultime risultino incomplete o mancanti.

I proventi realizzati non vengono distribuiti ai partecipanti ma restano compresi nel patrimonio del Fondo se l'importo degli stessi risulta essere pari o inferiore a 1 Euro.

2.5 I diritti relativi alle cedole non riscosse si prescrivono a favore del Fondo nei termini di legge. Qualora il credito si prescriva successivamente alla pubblicazione del

Rendiconto finale di liquidazione del Fondo, i proventi sono acquisiti al patrimonio della SGR.

3. REGIME DELLE SPESE

3.1 Spese a carico del Fondo

Sono imputate al Fondo le sole spese di stretta pertinenza o strettamente funzionali all'attività ordinaria degli stessi, nonché le spese previste da disposizioni legislative o regolamentari.

Conseguentemente, sono a carico del Fondo:

Per la classe "R"

- a) una commissione di collocamento pari a 3,00%, applicata sull'importo risultante dal numero di quote in circolazione al termine del "Periodo di Offerta" per il valore unitario iniziale della quota del Fondo (pari a 5 euro). Tale commissione è imputata al Fondo e prelevata in un'unica soluzione al termine del "Periodo di Offerta" ed è ammortizzata linearmente entro i 5 anni successivi a tale data mediante addebito giornaliero sul valore complessivo netto del Fondo.

Per la classe "F"

- b) una commissione di collocamento pari a 1,50%, applicata sull'importo risultante dal numero di quote in circolazione al termine del "Periodo di Offerta" per il valore unitario iniziale della quota del Fondo (pari a 5 euro). Tale commissione è imputata al Fondo e prelevata in un'unica soluzione al termine del "Periodo di Offerta" ed è ammortizzata linearmente entro i 5 anni successivi a tale data mediante addebito giornaliero sul valore complessivo netto del Fondo. La commissione di collocamento sarà restituita dalla SGR in un'unica soluzione al sottoscrittore, sotto forma di "Bonus", al termine del periodo d'offerta.

Per tutte le classi di quote:

- c) la provvigione di gestione e il costo sostenuto per il calcolo del valore della quota, determinati secondo le modalità indicate sub articolo 3.1.1;
- d) la provvigione di incentivo, corrisposta alla SGR allo scadere del quinto anno dalla data di fine collocamento (**data di fine periodo**), viene calcolata a partire dal valore della quota al netto di tutti i costi ad eccezione della provvigione di incentivo stessa e sterilizza l'effetto degli eventuali proventi distribuiti (**quota lorda**).

Il **valore di riferimento** viene calcolato facendo crescere, per il periodo tra la data di fine collocamento esclusa e la data di fine periodo inclusa, il valore nominale della quota unitaria (pari a 5 euro) in funzione di un obiettivo, coerente con la politica di investimento del fondo, pari al rendimento dell'indice ICE BofA Euro Treasury Bill maggiorato dell'1,00% annuo. Nel caso in cui l'obiettivo risultasse negativo, è posto pari a zero.

La provvigione di incentivo calcolata sulla singola quota è pari al 20% del differenziale positivo tra la **quota lorda** ed il **valore di riferimento**.

È fissato un limite percentuale, rispetto al valore della quota netta, che le provvigioni complessive, sia di collocamento, sia di gestione che di incentivo, non possono superare (c.d. "fee cap"). Tale valore cresce linearmente fino a raggiungere il 13,5% del valore della quota netta alla data di fine periodo.

Tale provvigione di incentivo è ripartita pro-die negli anni di calcolo e prelevata dalle disponibilità liquide del Fondo il primo giorno lavorativo successivo alla data di fine periodo con valuta pari al giorno di prelievo.

Nel caso di rimborso prima della data di fine periodo verrà liquidato alla SGR un ammontare pari all'importo per singola quota della provvigione di incentivo accantonata

al momento in cui lo stesso viene calcolato, moltiplicato per il numero di quote disinvestite.

Il calcolo viene effettuato giornalmente, considerando la differenza tra la quota lorda alla data ed il valore di riferimento calcolato anch'esso alla data ed accantonando la provvigione maturata rispetto alla data di fine collocamento in un apposito conto del passivo. Ogni giorno, si procede all'azzeramento del rateo di provvigione di incentivo riferito al giorno lavorativo precedente e all'imputazione al Fondo del rateo riferito al giorno di calcolo.

La SGR ha adottato solidi piani che descrivono le azioni che verranno intraprese in caso di sostanziali variazioni o cessazione di un indice (benchmark) utilizzato per il calcolo del parametro di riferimento ai fini dell'applicazione delle commissioni di incentivo dei Fondi, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/1011 dell'8 giugno 2016 (c.d. "Regolamento Benchmark"). Tali piani individuano le unità organizzative coinvolte e prevedono che il processo di selezione dei benchmark alternativi assicuri la sostanziale sostituibilità o coerenza tra il nuovo benchmark e quello precedente, in particolare con riferimento agli effetti sulla commissione di performance e sulla politica di investimento del Fondo. La Società fornisce tempestiva informativa ai Partecipanti sulla modifica del benchmark mediante pubblicazione sulle fonti indicate nella "Scheda Identificativa".

- e) i diritti e le spese dovuti al Depositario per lo svolgimento dell'incarico conferito, calcolati con periodicità giornaliera sul valore complessivo netto del Fondo e prelevati dalle disponibilità del Fondo il primo giorno lavorativo successivo alla fine del trimestre di riferimento; la misura massima del compenso annuo, al quale devono essere aggiunte le imposte previste dalle disposizioni normative tempo per tempo vigenti, è pari a:

Fondo	Commissione annuale (in %)
ARCA MULTI-STRATEGY PRUDENTE 2026 V (classi "P", "R" e "F")	0,038

- f) i costi di intermediazione inerenti la compravendita degli strumenti finanziari ed altri oneri connessi con l'acquisizione e la dismissione delle attività del Fondo;
- g) gli oneri connessi con l'eventuale quotazione dei certificati rappresentativi delle quote;
- h) le spese di pubblicazione del valore unitario delle quote e dei prospetti periodici del Fondo, i costi della stampa dei documenti destinati al pubblico e quelli derivanti dagli obblighi di comunicazione alla generalità dei partecipanti, purché tali oneri non attengano a propaganda e a pubblicità o comunque al collocamento delle quote;
- i) le spese degli avvisi relativi alle modifiche regolamentari richiesti da mutamenti della legge o delle disposizioni di vigilanza;
- j) le spese di revisione della contabilità e dei rendiconti del Fondo (ivi compreso quello finale di liquidazione);
- k) gli oneri finanziari per i debiti assunti del Fondo e le spese connesse (es. spese di istruttoria);
- l) le spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse del Fondo;
- m) gli oneri fiscali di pertinenza del Fondo;
- n) il "contributo di vigilanza" che la Società di Gestione è tenuta a versare annualmente alla Consob per il Fondo.

3.1.1 Compenso della Società di Gestione

La provvigione di gestione e il costo massimo sostenuto per il calcolo del valore della quota sono calcolati quotidianamente sulla base del valore complessivo netto del Fondo risultante dal prospetto giornaliero, prelevati dalle disponibilità del Fondo con valuta il primo giorno lavorativo successivo alla fine di ogni trimestre solare e sono pari a:

FONDO	Commissione annuale (in %)	Costo sostenuto per il calcolo del valore della quota (annuale in %)
ARCA MULTI-STRATEGY PRUDENTE 2026 V (classe "P")	1,35	0,018
ARCA MULTI-STRATEGY PRUDENTE 2026 V (classe "R")	0,70	0,018
ARCA MULTI-STRATEGY PRUDENTE 2026 V (classe "F")	1,05	0,018

Durante il "Periodo di offerta" non sarà applicata la commissione di gestione.

Nel caso in cui il Fondo investisse in OICR collegati, fermo restando il divieto di applicare spese di sottoscrizione e di rimborso, dal compenso riconosciuto alla Società di Gestione sarà dedotta la remunerazione complessiva che il Gestore dei Fondi collegati percepisce.

3.2 Oneri a carico dei singoli partecipanti

3.2.1 Per le quote di classe "R" in sede di rimborso, parziale o totale viene applicata e riconosciuta al Fondo, fino alla data del 31 marzo 2026, una "commissione di uscita" del 3,00% da calcolarsi sull'ammontare versato e che si riduce in proporzione ai giorni intercorsi tra la chiusura del periodo di offerta e la data del rimborso, sulla base della seguente formula:

$$CU = \text{valore sottoscritto inizialmente} * (NQ/NQO) * [3,00\% - n(3,00\%/N)]$$

dove

CU= commissione d'uscita

NQ= numero quote da rimborsare

NQO= numero quote sottoscritte in essere alla fine del periodo di offerta iniziale

n= numero di giorni intercorrenti tra la data di fine collocamento (esclusa) e la data di rimborso

N= numero di giorni intercorrenti tra la data di fine collocamento (esclusa) e la data di fine periodo.

3.2.2 Per le quote di classe "F" in sede di rimborso, parziale o totale viene applicata e riconosciuta al Fondo, fino alla data del 31 marzo 2026, una "commissione di uscita" del 1,50% da calcolarsi sull'ammontare versato e che si riduce in proporzione ai giorni intercorsi tra la chiusura del periodo di offerta e la data del rimborso, sulla base della seguente formula:

$$CU = \text{valore sottoscritto inizialmente} * (NQ/NQO) * [1,50\% - n(1,50\%/N)]$$

dove

CU= commissione d'uscita

NQ= numero quote da rimborsare

NQO= numero quote sottoscritte in essere alla fine del periodo di offerta iniziale

n= numero di giorni intercorrenti tra la data di fine collocamento (esclusa) e la data di rimborso

N= numero di giorni intercorrenti tra la data di fine collocamento (esclusa) e la data di fine periodo.

3.2.3 La Società di Gestione ha il diritto di prelevare un diritto fisso come di seguito indicato:

Operazioni di versamento

In un'unica soluzione: pari a 1,5 euro per importi fino a 500 euro e pari a 3,5 euro per importi maggiori di 500 euro.

Operazioni di rimborso

Pari a 1,5 euro per importi fino a 500 euro e pari a 3,5 euro per importi maggiori di 500 euro.

3.2.4 La Società di Gestione ha il diritto di prelevare le imposte e tasse eventualmente dovute in relazione alla stipula del contratto di sottoscrizione e alla comunicazione dell'avvenuto investimento.

3.2.5 La Società di Gestione ha il diritto di prelevare dall'importo di pertinenza del sottoscrittore il rimborso dei costi di emissione di ogni singolo certificato nonché le spese di spedizione sostenute qualora il partecipante non provveda direttamente al ritiro presso la sede del Depositario.

3.2.6 I soggetti incaricati del collocamento non possono porre a carico dei clienti oneri aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel presente Regolamento.

4. Altri profili caratterizzanti il Fondo

La sottoscrizione delle quote del Fondo può avvenire esclusivamente durante il Periodo Iniziale di Offerta. Per Periodo Iniziale di Offerta si intende l'intervallo temporale entro il quale il Fondo potrà essere sottoscritto e precisamente dal 04/01/2021 al 31/03/2021 compresi. La SGR si riserva la facoltà di anticipare la chiusura del Periodo Iniziale di Offerta, anche con riferimento alle singole classi di quote.

Al termine dell'orizzonte temporale e dopo il pagamento dell'ultima cedola, il Fondo verrà fuso in altro Fondo appartenente ad Arca Fondi SGR.

C) MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO

Il presente Regolamento si compone di tre parti: A) Scheda Identificativa; B) Caratteristiche del Prodotto; C) Modalità di funzionamento.

I. Partecipazione al Fondo

I.1 Previsioni generali

- 1) La partecipazione al Fondo si realizza attraverso la sottoscrizione di quote o il loro successivo acquisto a qualsiasi titolo.
- 2) La sottoscrizione di quote può avvenire solo a fronte del versamento di un importo corrispondente al valore delle quote di partecipazione.
- 3) La SGR impegna contrattualmente – anche ai sensi dell'art. 1411 c.c. – i collocatori a inoltrare le domande di sottoscrizione e i relativi mezzi di pagamento alla SGR entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello della relativa ricezione, entro l'orario previsto nel successivo punto 5.
- 4) La SGR provvede a determinare il numero delle quote di partecipazione e frazioni millesimali di esse arrotondate per difetto da attribuire ad ogni partecipante dividendo l'importo del versamento, al netto degli oneri a carico dei singoli partecipanti, per il valore unitario della quota relativo al giorno di riferimento. Quando in tale giorno non sia prevista la valorizzazione del Fondo, le quote vengono assegnate sulla base del valore relativo al primo giorno successivo di valorizzazione della quota.
- 5) Il giorno di riferimento è il giorno in cui la SGR ha ricevuto, entro le ore 13:00, notizia certa della sottoscrizione ovvero, se successivo, è il giorno in cui decorrono i giorni di valuta riconosciuti al mezzo di pagamento indicati nel modulo di sottoscrizione. Nel caso di bonifico, il giorno di valuta è quello riconosciuto dalla banca ordinante.
- 6) Per i contratti stipulati mediante offerta fuori sede il giorno di riferimento non potrà essere antecedente a quello di efficacia dei contratti medesimi ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 58/98.
- 7) Nel caso di sottoscrizione di quote derivanti dal reinvestimento di utili/ricavi distribuiti dal Fondo la valuta dovrà coincidere con la data di messa in pagamento degli utili/ricavi stessi.
- 8) Qualora il versamento sia effettuato in valuta diversa da quella di denominazione del Fondo, il relativo importo viene convertito nella valuta di denominazione del Fondo utilizzando il tasso di cambio rilevato dalla Banca d'Italia, dalla BCE ovvero tassi di cambio correnti accertati su mercati di rilevanza e significatività internazionale nel giorno di riferimento.
- 9) In caso di mancato buon fine del mezzo di pagamento, la SGR procede alla liquidazione delle quote assegnate e si rivale sul ricavato che si intende definitivamente acquisito, salvo ogni maggiore danno.
- 10) A fronte di ogni sottoscrizione la SGR provvede ad inviare al sottoscrittore una lettera di conferma dell'avvenuto investimento, recante informazioni concernenti la data di ricevimento della domanda di sottoscrizione e del mezzo di pagamento, l'importo lordo versato e quello netto investito, la valuta riconosciuta al mezzo di pagamento, il numero di quote attribuite, il valore unitario al quale le medesime sono state sottoscritte nonché il giorno cui tale valore si riferisce.
- 11) L'importo netto della sottoscrizione viene attribuito al Fondo il giorno di regolamento delle sottoscrizioni con la stessa valuta riconosciuta ai mezzi di pagamento prescelti dal sottoscrittore.
- 12) Per giorno di regolamento delle sottoscrizioni si intende il giorno successivo a quello di riferimento.

- 13) La partecipazione al Fondo non può essere subordinata a condizioni, vincoli o oneri di qualsiasi natura, diversi da quelli indicati nel regolamento.

I.2 Modalità di sottoscrizione delle quote

- 1) La sottoscrizione delle quote del Fondo avviene mediante versamento in un'unica soluzione. L'importo minimo della sottoscrizione per le classi "P" e "R" è pari a 100 euro e per la classe "F" l'importo minimo della sottoscrizione è pari a 10.000 euro; la sottoscrizione della classe "F" è destinata esclusivamente ai clienti che si trovano nella condizione di cui alla sezione 1.3 della parte B del presente Regolamento.

La classe di quote "F" prevede, alla chiusura della finestra di collocamento, la restituzione al sottoscrittore del "Bonus" che verrà accreditato sul conto corrente del sottoscrittore e non potrà essere reinvestito nel fondo. Il "Bonus" non è assoggettato a ritenuta fiscale trattandosi di uno sconto della commissione di collocamento.

- 2) La sottoscrizione può essere effettuata:
- direttamente presso la SGR esclusivamente dalla clientela professionale di diritto;
 - per il tramite dei soggetti collocatori;
 - mediante tecniche di comunicazione a distanza, ai sensi del successivo punto 6.
- 3) La sottoscrizione di quote si realizza tramite la compilazione e la sottoscrizione dell'apposito modulo, predisposto dalla SGR e indirizzato alla società stessa, contenente l'indicazione delle generalità del sottoscrittore, degli eventuali co-sottoscrittori, dell'importo del versamento (al lordo delle commissioni di sottoscrizione e delle eventuali altre spese), del mezzo di pagamento utilizzato e della relativa valuta applicata per il riconoscimento degli importi al Fondo.

- 4) La sottoscrizione delle quote può essere effettuata anche mediante conferimento di mandato con rappresentanza ai soggetti incaricati del collocamento, redatto sul modulo di sottoscrizione ovvero contenuto all'interno di un contratto di gestione individuale ovvero di negoziazione, ricezione e trasmissione ordini, custodia e amministrazione di strumenti finanziari preventivamente sottoscritto con il soggetto collocatore.

I soggetti incaricati del collocamento trasmettono alla SGR la domanda di sottoscrizione contenente: l'indicazione nominativa dei singoli sottoscrittori, gli importi conferiti da ciascuno e le istruzioni relative all'emissione dei soli certificati nominativi qualora non sia stata richiesta l'immissione delle quote nel certificato cumulativo detenuto dal Depositario.

Il conferimento del mandato non comporta alcun onere aggiuntivo a carico dei sottoscrittori.

Il soggetto incaricato del collocamento può altresì trasmettere alla SGR un codice identificativo del sottoscrittore in luogo dell'indicazione nominativa del medesimo; in tal caso il collocatore provvede senza indugio a comunicare alla SGR le generalità del sottoscrittore dietro richiesta espressa di quest'ultimo ovvero in caso di revoca del mandato ovvero su richiesta della stessa SGR in tutte le ipotesi in cui ciò sia necessario per l'assolvimento dei compiti connessi con la partecipazione al Fondo di competenza della SGR o del Depositario.

- 5) Il versamento del corrispettivo in euro può avvenire mediante:
- assegno bancario o circolare, non trasferibile ovvero girato con clausola di non trasferibilità, all'ordine della SGR – rubrica intestata al Fondo di cui al presente Regolamento;
 - bonifico bancario alla cui copertura il sottoscrittore può provvedere anche a mezzo contanti.
- 6) La sottoscrizione delle quote può essere effettuata mediante tecniche di comunicazione a distanza, nel rispetto delle disposizioni di legge e/o regolamentari vigenti. In tal caso il

mezzo di pagamento utilizzabile per la sottoscrizione è esclusivamente il bonifico bancario. Le quote oggetto dell'operatività a distanza sono immesse nel certificato cumulativo di cui alla sezione II Quote e certificati di partecipazione.

- 7) Le operazioni di emissione e di rimborso delle quote avvengono con cadenza giornaliera, coerentemente con la cadenza stabilita per il calcolo del valore della quota, indicata nella Scheda Identificativa del presente Regolamento.
- 8) La SGR si impegna a trasmettere al Depositario gli assegni ricevuti entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione. Da tale data decorrono i giorni di valuta.

II. Quote e certificati di partecipazione

- 1) I certificati possono essere emessi per un numero intero di quote e/o frazioni di esse, esclusivamente in forma nominativa.
- 2) Il Depositario, su indicazioni della SGR, mette a disposizione dei partecipanti i certificati nei luoghi indicati nella *Scheda identificativa*, a partire dal primo giorno lavorativo successivo al giorno di regolamento delle sottoscrizioni.
- 3) Qualora le quote non siano destinate alla dematerializzazione, il partecipante può sempre chiedere – sia all'atto della sottoscrizione, sia successivamente – l'emissione del certificato rappresentativo di tutte o parte delle proprie quote ovvero l'immissione delle stesse in un certificato cumulativo, al portatore, tenuto in deposito gratuito presso il Depositario con rubriche distinte per singoli partecipanti. È facoltà del Depositario procedere – senza oneri per il Fondo o per i partecipanti – al frazionamento del certificato cumulativo, anche al fine di separare i diritti dei singoli partecipanti. Il partecipante può chiedere che le quote di pertinenza immesse nel certificato cumulativo trovino evidenza in un conto di deposito titoli a lui intestato. La tenuta di tale conto, peraltro, comporterà la corresponsione dei costi previsti nel relativo contratto che il partecipante dovrà sottoscrivere separatamente e dei relativi oneri fiscali previsti dalle norme vigenti.
- 4) A richiesta degli aventi diritto è ammesso il frazionamento e il raggruppamento dei certificati emessi in forma nominativa, nonché l'immissione nel certificato cumulativo al portatore.
- 5) In occasione di sottoscrizioni la consegna materiale del certificato all'avente diritto può essere prorogata per il tempo necessario per la verifica del buon esito del titolo di pagamento e comunque non oltre 30 giorni dal giorno di riferimento.

III. Organi competenti ad effettuare la scelta degli investimenti

- 1) L'organo amministrativo è responsabile della gestione aziendale e determina l'ambito e l'articolazione dei poteri delegati. Ne verifica periodicamente l'adeguatezza.
- 2) Nell'ambito delle deleghe a soggetti esterni sono stabilite le modalità di esercizio della funzione di controllo da parte del delegante e del Depositario.
- 3) La sostituzione della SGR può avvenire per impossibilità sopravvenuta della stessa SGR a svolgere la propria attività ovvero per decisione assunta dalla stessa SGR di dismettere le proprie funzioni. La sostituzione può essere effettuata solo previa modifica del regolamento approvata dalla Banca d'Italia e avviene con modalità tali da evitare soluzioni di continuità nell'operatività del Fondo.

IV. Spese a carico della SGR

- 1) Sono a carico della SGR tutte le spese che non siano specificamente indicate a carico del Fondo o dei singoli partecipanti.

V. Valore unitario della quota e sua pubblicazione

- 1) Il valore unitario della quota viene calcolato secondo i criteri stabiliti dalla Banca d'Italia, con la periodicità indicata nella *Scheda identificativa*, dividendo il valore complessivo netto del Fondo per il numero di quote in circolazione, entrambi relativi al medesimo giorno di riferimento. La SGR invia gratuitamente copia di tali criteri ai partecipanti che ne facciano richiesta. Limitatamente ai primi 62 giorni di calcolo del valore unitario della quota, il valore giornaliero rimarrà invariato a 5,00 euro.
- 2) La SGR sospende il calcolo del valore della quota in situazioni di forza maggiore che non ne consentano la regolare determinazione. La SGR sospende la pubblicazione del valore unitario della quota in situazioni di forza maggiore che non ne consentano la regolare pubblicazione.
- 3) Al cessare di tali situazioni la SGR determina il valore unitario della quota e provvede alla sua divulgazione con le modalità previste per la pubblicazione del valore della quota. Analogamente vanno pubblicati i valori delle quote di cui sia stata sospesa la sola pubblicazione.
- 4) Nelle ipotesi in cui il valore pubblicato risulti errato, dopo che sia stato ricalcolato il prezzo delle quote, la SGR:
 - a. reintegra i partecipanti danneggiati ed il patrimonio del Fondo. La SGR può non reintegrare il singolo partecipante che ha ottenuto il rimborso delle proprie quote per un importo inferiore al dovuto, ove l'importo da ristorare sia di ammontare contenuto e correlato ai costi relativi alla emissione e spedizione del mezzo di pagamento. La misura di tale soglia è comunicata nell'ambito delle operazioni di sottoscrizione e resa nota ai partecipanti in occasione di eventuali adeguamenti;
 - b. pubblica con le medesime modalità previste per la pubblicazione del valore della quota un comunicato stampa contenente un'idonea informativa dell'accaduto. Il comunicato potrà essere redatto anche in forma sintetica, senza elencare tutti i valori rettificati, fermo restando il diritto degli interessati di ottenere informazioni più dettagliate dalla SGR. Nei casi in cui l'entità della errata valorizzazione sia di importo marginale e la durata della stessa sia limitata nel tempo (periodo non superiore a 5 giorni di calcolo), la SGR – ferma restando la descrizione dell'evento nella relazione di gestione del Fondo – può astenersi dalla pubblicazione del comunicato stampa.
- 5) Nel caso di errore nel calcolo del valore della quota, ove il valore risulti errato per un importo non superiore allo 0,1% per cento del valore corretto ("soglia di irrilevanza dell'errore"), la SGR non procederà alle operazioni di reintegro dei partecipanti e del Fondo e non fornirà l'informativa prevista dal presente regolamento per le ipotesi di errori nel calcolo del valore della quota.

VI. Rimborso delle quote

VI.1 Previsioni generali

- 1) I partecipanti al Fondo possono, in qualsiasi momento, chiedere alla SGR il rimborso totale o parziale delle quote possedute. Il rimborso può essere sospeso nei casi previsti dalla legge, dal presente regolamento e nel corso delle operazioni di liquidazione del Fondo.
- 2) La richiesta di rimborso corredata dei certificati rappresentativi delle quote da rimborsare – se emessi – deve avvenire mediante apposita domanda. La domanda deve essere presentata o inviata alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un soggetto incaricato del collocamento.
- 3) La domanda di rimborso – la quale può essere redatta in forma libera anche se la SGR ha predisposto moduli standard – contiene:
 - la denominazione del Fondo oggetto di disinvestimento;

- le generalità del richiedente;
 - il numero delle quote ovvero, in alternativa, la somma da liquidare;
 - il mezzo di pagamento prescelto e le istruzioni per la corresponsione dell'importo da rimborsare;
 - in caso di rimborso parziale, le eventuali istruzioni relative al certificato rappresentativo delle quote non oggetto di rimborso;
 - gli eventuali altri dati richiesti dalla normativa vigente.
- 4) La SGR impegna contrattualmente i collocatori – anche ai sensi dell'art. 1411 c.c. – ad inviarle le domande di rimborso raccolte entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui le stesse sono loro pervenute, entro l'orario previsto nel successivo punto 5.
 - 5) Il valore del rimborso è determinato in base al valore unitario delle quote del giorno di ricezione della domanda da parte della SGR. Si considerano ricevute nel giorno, le domande pervenute alla SGR entro le ore 13:00;
 - 6) Quando nel giorno di ricezione della domanda non è prevista la valorizzazione del Fondo, il valore del rimborso è determinato in base al primo valore del Fondo successivamente determinato. Qualora a tale data il controvalore delle quote non raggiunga l'ammontare dell'importo eventualmente definito dal partecipante, la relativa disposizione verrà eseguita fino a concorrenza dell'importo disponibile.
 - 7) Al fine di tutelare gli altri partecipanti, di seguito è indicato quando la richiesta di rimborso è considerata di importo rilevante ovvero ravvicinata rispetto alla data di sottoscrizione e, in queste ipotesi, sono definite modalità di calcolo del valore del rimborso delle quote differenti da quelle ordinarie. In particolare in caso di somma di richieste contestuali di rimborso proveniente da uno stesso sottoscrittore e/o dai relativi cointestatari, di importo complessivo superiore al 5% del valore complessivo del Fondo e/o a 5.000.000 euro o ravvicinata rispetto alla data di sottoscrizione, in quanto tra la richiesta di sottoscrizione e quella di rimborso intercorrono 4 giorni, la SGR si riserva di determinare l'importo del rimborso secondo modalità diverse da quelle ordinarie, là dove ciò sia necessario ad assicurare la parità di trattamento tra tutti i partecipanti al Fondo. In tali casi il valore di rimborso della richiesta verrà regolato in base al valore unitario delle quote relativo al giorno in cui sono portati a termine i disinvestimenti necessari a far fronte alla richiesta di rimborso e a ricostituire la necessaria liquidità del Fondo; tale giorno non potrà essere in ogni caso successivo a 15 giorni dalla richiesta di rimborso. La corresponsione delle somme dovrà avvenire il giorno successivo a quello della determinazione del valore di rimborso. Al verificarsi di tali ipotesi la SGR comunica tempestivamente al partecipante la data di determinazione del valore di rimborso.
Nel caso di più richieste di rimborso di importo rilevante i rimborsi effettuati con le modalità previste dal presente comma verranno eseguiti rispettando l'ordine di ricezione delle stesse.
 - 8) La SGR provvede, tramite il Depositario, direttamente, al pagamento dell'importo nel più breve tempo possibile e non oltre il termine di quindici giorni dalla data in cui la domanda è pervenuta, salvi i casi di sospensione del diritto di rimborso.
 - 9) La SGR ha facoltà di sospendere per un periodo non superiore ad un mese il diritto di rimborso delle quote nel caso in cui vengano presentate richieste il cui ammontare – in relazione all'andamento dei mercati – richieda smobilizzi che potrebbero arrecare grave pregiudizio ai partecipanti. Le richieste presentate nel periodo di sospensione si intendono pervenute ai fini del rimborso alla scadenza del periodo stesso.
 - 10) L'estinzione dell'obbligazione di rimborso si determina al momento della ricezione del mezzo di pagamento da parte dell'avente diritto.

VI.2 Modalità di rimborso delle quote

- 1) Il rimborso può alternativamente avvenire a mezzo:
 - contante;
 - bonifico;
 - assegno circolare o bancario non trasferibile all'ordine dell'avente diritto.

VII. Modifiche del regolamento

- 1) Il contenuto di ogni modifica regolamentare è comunicato mediante avviso diffuso secondo le modalità previste per la pubblicazione del valore della quota.
- 2) L'efficacia di ogni modifica che preveda la sostituzione della SGR ovvero che riguardi le caratteristiche del Fondo o incida negativamente sui diritti patrimoniali dei partecipanti sarà sospesa per i 40 giorni successivi alla pubblicazione della modifica stessa. Tali modifiche oltre che pubblicate sono contestualmente comunicate a ciascun partecipante. Il partecipante può richiedere che tali informazioni siano comunicate con mezzi elettronici anziché in formato cartaceo. Le modifiche regolamentari che comportino un incremento degli oneri a carico dei partecipanti – diversi da quelli che hanno natura di rimborso spese - non trovano comunque applicazione per gli importi già sottoscritti al momento dell'entrata in vigore delle modifiche nonché per gli importi ancora da versare in relazione a piani di accumulazione già stipulati.
- 3) Le modifiche regolamentari hanno efficacia immediata quando determinino condizioni economiche più favorevoli per i partecipanti.
- 4) Negli altri casi, il termine di efficacia, che decorrerà dalla data di pubblicazione delle modifiche sulle medesime fonti utilizzate per la pubblicazione del valore della quota, sarà stabilito dalla SGR, tenuto conto dell'interesse dei partecipanti.
- 5) Copia dei regolamenti modificati è inviata gratuitamente ai partecipanti che ne fanno richiesta.

VIII. Liquidazione del Fondo

- 1) La liquidazione del Fondo ha luogo alla scadenza del termine indicato nella *Scheda identificativa* o di quello eventuale al quale esso è stato prorogato, ovvero, anche prima di tale data:
 - in caso di scioglimento della SGR;
 - in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della SGR, all'attività di gestione del Fondo, e in particolare in caso di riduzione del patrimonio del Fondo tale da non consentire un'efficiente prestazione dei servizi gestori ed amministrativi.
- 2) La liquidazione del Fondo viene deliberata dall'Organo amministrativo della SGR. La SGR informa preventivamente l'Organo di Vigilanza della decisione di procedere alla liquidazione.
- 3) Dell'avvenuta delibera viene informato l'Organo di Vigilanza. La liquidazione avverrà secondo le seguenti modalità:
 - a. l'annuncio dell'avvenuta delibera di liquidazione del Fondo deve essere pubblicato sulle medesime fonti previste per la pubblicazione del valore della quota. Dalla data della delibera è sospesa l'emissione e il rimborso delle quote;
 - b. la SGR provvede a liquidare l'attivo del Fondo nell'interesse dei partecipanti, sotto il controllo del Collegio Sindacale, secondo il piano di smobilizzo predisposto dall'organo amministrativo e portato a conoscenza dell'Organo di Vigilanza, realizzando alle migliori condizioni possibili i beni che lo compongono;
 - c. terminate le operazioni di realizzo, la SGR redige un rendiconto finale di liquidazione, accompagnato da una relazione degli amministratori, e un piano di

- riparto recante l'indicazione dell'importo spettante a ogni quota, da determinarsi in base al rapporto fra l'ammontare delle attività nette realizzate ed il numero delle quote in circolazione;
- d. la Società incaricata della revisione contabile della SGR provvede alla revisione della contabilità delle operazioni di liquidazione nonché alla formulazione del proprio giudizio sul rendiconto finale di liquidazione;
 - e. il rendiconto finale di liquidazione e la relativa relazione degli amministratori restano depositati e affissi presso la SGR, il Depositario, nonché diffusi sulle medesime fonti previste per la pubblicazione del valore della quota, con l'indicazione della data di inizio delle operazioni di rimborso. Ne sono informati i singoli partecipanti. Ogni partecipante potrà prendere visione del rendiconto di liquidazione ed ottenerne copia a sue spese;
 - f. il Depositario, su istruzioni della SGR, provvede al rimborso delle quote nella misura prevista dal rendiconto finale di liquidazione, previo ritiro ed annullamento dei certificati se emessi. Sono ammessi riparti proporzionali nel corso della procedura di liquidazione;
 - g. le somme spettanti ai partecipanti eventualmente non riscosse entro tre mesi a far tempo dalla data di inizio del pagamento rimangono depositate presso il Depositario, o presso il soggetto cui sono affidate le disponibilità liquide del Fondo, in un conto intestato alla SGR con l'indicazione che si tratta di averi della liquidazione del Fondo, con sottorubriche indicanti le generalità dell'avente diritto ovvero il numero di serie;
 - h. i diritti incorporati nei certificati e nelle cedole non presentati per il rimborso secondo quanto indicato alla precedente lett. g) si prescrivono a favore della SGR qualora non esercitati nei termini di legge a partire dal giorno di inizio delle operazioni di rimborso di cui alla lett. e);
 - i. la procedura si conclude con la comunicazione alla Banca d'Italia dell'avvenuto riparto nonché dell'ammontare delle somme non riscosse.

